



# Tribunale di Cremona

Via dei Tribunali 13 - 26100 Cremona –  
tel. 0372548551 - Fax 0372548558

Prot. inf. nr. 1388/2016

**OGGETTO : quesito relativo al pagamento del contributo unificato nel caso di riassunzione della causa ex art. 353 e 354 C.P.C. Nota del Ministero della Giustizia n. 0114753.U del 17/6/2016.**

Ai Responsabili delle Cancellerie Civili

**SEDE**

Ai GDP di

Crema e Cremona

All'URP

**SEDE**

e, p.c.

Al Sig. Presidente del Tribunale

**SEDE**

Al sig. presidente dell'Ordine degli Avvocati

**SEDE**

Trasmetto la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I (Affari Civili Interni) n. 114753 del 17/6/2016 con la quale, in risposta ad un quesito, si afferma che l'esclusione del pagamento di un nuovo C.U., nell'ipotesi di riassunzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, sussiste solo se il processo - già pendente - riprende il suo corso dinnanzi al giudice originariamente adito.

Invece, nell'ipotesi di riassunzione del processo dinnanzi ad altro giudice (ad esempio nel caso di **sentenza declaratoria di incompetenza o di nullità della citazione introduttiva** del giudice d'Appello con rimessione al giudice di primo grado) il C.U. deve essere nuovamente pagato, in quanto si tratta di un' ulteriore fase processuale.

All.1

Cremona, 7 luglio 2016

IL DIRIGENTE AMM.VO

dott.ssa Laura Poli



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I  
(AFFARI CIVILI INTERNI)

Roma



m\_cg.DAG.17/06/2016.8114753.U

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di  
Catanzaro

**Oggetto:** quesito contributo unificato nel caso di riassunzione ex art. 354 c.p.c.  
Rif. prot. DAG n. 102882 del 31 maggio 2016

Con nota del 31 maggio 2016 (all.1), l'Ispettorato generale ha trasmesso il quesito formulato dal Direttore amministrativo del Tribunale Ordinario di Paola, dott.sa Katia De Marco, volto a chiarire se debba essere pagato un nuovo contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio ex art. 354 c.p.c.

In via preliminare preme ricordare che questa Direzione generale, con nota prot. n. 67455 del 14 aprile 2016, inviata a tutti gli uffici giudiziari, ha indicato le modalità con le quali devono essere proposti i quesiti in materia di servizi di cancelleria e spese di giustizia.

Nella richiamata circolare è stato evidenziato che *"alcuni uffici giudiziari trasmettono i quesiti nelle materie di cui all'oggetto direttamente all'Ufficio I di questa Direzione generale senza rispettare la via gerarchica e talvolta anche soltanto via e-mail non certificata"*, mentre *"la formulazione del quesito dovrà essere preceduta da un confronto tra il dirigente della cancelleria o della segreteria ed il Capo dell'ufficio giudiziario interessato sul tema in oggetto e sulla possibilità di soluzioni in sede locale"*;

Si chiede quindi, per il futuro, di invitare gli uffici all'osservanza della citata circolare nella proposizione di quesiti nelle materie di competenza di questa Direzione generale.

Per quanto attiene al merito del quesito posto dal Direttore amministrativo del Tribunale di Paola, si evidenzia quanto segue.

Come noto, l'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che *"E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile ..."*.

Il Dipartimento per gli affari di giustizia, con la circolare 13 maggio 2002, n. 3 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari), ha precisato che *"il contributo si paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado"*

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-68851

*diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo".*

È di tutta evidenza, infatti, che, nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, il processo già pendente riprende il suo corso davanti al medesimo giudice originariamente adito, e dunque nel medesimo grado e dal punto in cui era stato sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo, come peraltro si ricava dagli artt. 295 e segg. c.p.c. che disciplinano dette fattispecie.

Questa Direzione generale, poi, con nota del 29 settembre 2003, nel fornire chiarimenti in merito al contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente dinanzi ad altro giudice e definitosi con sentenza dichiarativa di incompetenza, ha affermato che l'esclusione del pagamento del contributo unificato, come precisato con la circolare D.AG. n. 3 del 2002, deve intendersi limitata alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio, il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto.

Tanto premesso, occorre dunque stabilire se, nel caso in esame, ai fini dell'applicazione della disciplina del contributo unificato, la riassunzione del giudizio determini una mera prosecuzione del giudizio originariamente instaurato, ovvero dia luogo ad un nuovo processo.

Orbene, come noto, l'art. 354 c.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che "Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma... Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 353".

Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".

Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si è definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi tornato al giudice di prime cure.

Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espreso riferimento a "ciascun grado di giudizio".

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Fofziati*